

Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo

Spedizione in abbonamento postale 50% Bergamo

numero nono - Aprile 1996

Il saluto del Sindacato Provinciale Forense alla conferenza organizzativa della Federavvocati

ell'ultimo numero di Diritto e Rovescio nell'articolo dal titolo "Bergamo culla dell'unità sindacale" avevo dato la notizia che, a fine aprile, si sarebbero tenuti a Bergamo, contemporaneamente, la Conferenza organizzativa della Federavvocati ed il Convegno Programmatico dell'Assoavvocati che avrebbero dovuto essere anche come un momento di incontroconfronto tra le due organizzazioni sindacali al fine dichiarato di raggiungere l'obiettivo dell'Unificazione Sindacale.

Purtroppo, si è dovuta constatare l'impossibilità logisticoorganizzativa di questa soluzione e, pertanto, l'Assoavvocati terrà il proprio convegno programmatico in altro periodo ed in altra sede.

Si terrà, comunque, a Bergamo dal 25 aprile al 28 aprile la Conferenza Organizzativa Federavvocati, dal titolo "le forme della rappresentanza e i contenuti della rappresentatività", con i sottotemi esposti nel programma pubblicato su questo notiziario (che verrà distribuito a tutti i partecipanti) ed avrà le finalità indicate nell'articolo che gentilmente ci ha inviato Lucio Tommassini Segretario Nazionale, pure pubblicato

all'interno

Il Sindacato Provinciale di Bergamo, pur rammaricato dell'impossibilità di tenere le due manifestazioni contemporaneamente, dà il benvenuto a tutti i partecipanti a questo importante avvenimento ed invita i colleghi di Bergamo e della Lombardia, non solo quelli aderenti al Sindacato, ma tutti gli interessati, a voler essere presenti e dare il loro contributo per l'elaborazione dei temi oggetto del convegno, con la convinzione che questa iniziativa possa rappresentare davvero la manifestazione di concreta volontà unitaria e

possa portare, nel volgere di breve tempo, alla auspicata unificazione sindacale.

La soluzione dei problemi della giustizia in Italia non può non passare attraverso una valorizzazione del ruolo e della funzione dell'Avvocato; in questo quadro deve essere riconsiderato anche quello delle associazioni forensi e in particolare dei Sindacati. A nostro parere per un'Avvocatura forte è necessario un Sindacato forte, autorevole ed unito. Ci auguriamo vivamente che Bergamo, come noi desideriamo, possa davvero essere ricordata come la culla dell'Unità Sin-

Pier Enzo Baruffi

dacale.

La nostra festa al Bobadilla

Giovedì 13 giugno alle ore 20 avrà luogo presso il Bobadilla di Dalmine la nostra festa annuale che, visti i fasti di quella dello scorso anno a S. Pellegrino, dovrebbe ottenere una massiccia adesione da parte non solo dei nostri iscritti, ma anche di altri colleghi, amici, giudici, cancellieri e chiunque voglia essere dei nostri.

Verranno festeggiati gli avvocati che hanno maturato i 20 anni di continua iscrizione al Sindacato: Milesi Cacciamali, G. Riva, Mangiola, Masseroni, Grasso, Berardesca, Colleoni, Paganoni, Mascali, Malnati, Vittoni, Panajia, A.M. Galli, Scandurra, Barbieri, Beni, Pignatelli, Bontempelli, I. Bonomi, Alemani, G. Mazzoleni, P.A. Mazzariol, Dolci.

L'organizzazione curata dalla bravissima Cristina Scandurra con Alberto Riva promette faville ed il menù del ricco pranzo scelto dal nostro Direttore, noto gourmet, dovrebbe costituire una garanzia di successo.

Nel corso della serata particolarmente elegante (dopo il pranzo seguiranno le danze) verrà anche premiato il miglior neo-procuratore legale dell'anno scorso: il dott. proc. Edoardo Palma Camozzi De Gherardi Vertova.

Prenotazioni anche subito in Segreteria; posti limitati; prezzo dell'intera serata tutto compreso sulle 80.000 circa.

Le altre iniziative che Vi verranno proposte dal nostro Sindacato sono: - la celebrazione di una S. Messa a ricordo dei colleghi defunti che si svolgerà in S. Bartolomeo, nell'imminenza del giorno dedicato a S. Ivo, nostro protettore, lunedì 20 maggio alle ore 19.15;

- una visita alla Ferrari di Maranello ed alla città di Modena per un sabato della fine di Maggio.



PER CHI VOTARE?

empo di elezioni e non vedo perché si debba considerare la politica ed il voto un argomento tabù per il nostro giornale.

In questi giorni tutti parlano delle elezioni ormai imminenti ed allora ho deciso anch'io di trattare quest'argomento.

Mi è stato detto: ma come? Sul giornale del Sindacato Forense che accoglie fra le proprie fila avvocati di tutte le tendenze politiche, le più disparate, che lascia ovviamente liberi i propri iscritti di appartenere a qualsiasi partito, il direttore osa, nel suo articolo di fondo, consigliare i propri lettori nell'esprimere il loro voto?

Ebbene sì.

Desidero invitare i lettori, tutti i cittadini italiani che leggeranno queste mie poche righe, a non votare per i magistrati che hanno deciso di mettersi in lista

Lo so non sono il primo a dare questo consiglio né voglio nessuna patente di originalità, ma penso che sia un gran buon suggerimento; non certo perché consideri i magistrati cittadini di serie B, anzi, proprio perché li considero investiti di una altissima e nobile funzione, non capisco con quale faccia alcuni di loro abbiano avuto l'ardire di scendere nell'arena elettorale senza dare preventivamente le dimissioni dalle loro funzioni ed in alcuni casi,

addirittura, di mettersi in lista nel collegio della città dove svolgono la loro professione: è una vergogna!

Tutti i giorni assistiamo a quali enormi mali derivino a tutti i cittadini ed in particolare a noi avvocati dallo sfascio della giustizia; tutti coloro che hanno un minimo di contatto con la vita sociale devono constatare come la giustizia in Italia sia ad un livello pietoso; ci sono tante cose da cambiare e tanti problemi da risolvere nel nostro mondo, ed i magistrati le cui caratteristiche precipue dovrebbero proprio essere la discrezione, l'umiltà, la riservatezza e che hanno l'unico altissimo e nobilissimo compito di amministrare la giustizia pensano sia opportuno per loro darsi alla politica? Magari dopo aver colluso per anni con il "quinto potere" per vedere la loro immagine ed il loro nome riportato in continuazione a caratteri cubitali sui giornali quali orchestratori e depositari di importanti indagini; dopo aver gonfiato eventualmente "inchieste-pallone" che si sono sgonfiate e naufragate nell'indifferenza generale danneggiando solo l'immagine di istituzioni simbolo o di grandi società.

Il mio invito quindi ha un unico fine: che i magistrati amministrino la giustizia nel modo corretto e che lascino perdere la politica; dovrebbero, quei signori, finalmente rendersi ben conto che il loro compito non è certo quello di sele-

zionare la classe dirigente, basta con la giustizia spettacolo; basta con la politicizzazione della magistratura; basta con il ricorso sempre più disinvolto alla custodia cautelare!

Cittadini: votate per chi volete, ma non votate per i magistrati!

E' basilare per la libertà di una nazione che il potere giudiziario sia completamente indipendente, libero e slegato da ogni altro potere; sia da

quello politico che da quello economico; molti di noi si sono invece resi ben conto che oggi il maggior pericolo che stiamo correndo in Italia è la commistione di questi poteri.

Ben venga la mannaia della legge e che colpisca con forza la corruzione, la collusione fra politica ed economia; ma se questa mannaia deve essere efficace, se deve poter andare fino in fondo senza paura di "ordini dall'alto" e senza sottostare a condizionamenti, non può essere in mano a giudici politicizzati, a persone il cui unico desiderio è quello di apparire; deve essere maneggiata da persone la cui saggezza sia fuori di dubbio, da persone equilibrate e riservate il cui unico fine sia quello di migliorare la nostra società; non dimentichiamoci che politica è sinonimo di compromesso.

D'altronde, sino ad ora nella nostra storia, quali magistrati hanno dato mai prova di grande abilità politica?

Non ricordo in questo momento nomi degni della nostra gratitudine, cominciando dal nostro attuale capo dello stato che tante critiche continua ad attirarsi in tutto il mondo volendo prendere posizione su questioni ed argomenti che non sono di sua competenza e pretendendo di avere un peso nella vita pubblica italiana.

Cerchiamo, signori magistrati, di discutere sull'opportunità della separazione delle carriere fra magistratura requirente e giudicante; vediamo di arrivare a spolicitizzare il C.S.M.; evitiamo di invadere il potere legislativo; discutiamo sull'opportunità della presenza nel nostro codice penale di reati sfuggenti ed adatti a tutti gli usi come quelli di concorso esterno in associazione di stampo mafioso e quello di abuso di ufficio; vediamo come usare nel modo giusto la custodia cautelare; battiamoci tutti insieme per accelerare i tempi dei processi e delle cause; vediamo in poche parole come migliorare questa giustizia togliendo di mezzo decine di migliaia di leggi inutili e farraginose ed una insopportabile burocrazia, e lasciate perdere l'ambizione di voler diventare deputati o senatori; altrimenti cambiate mestiere.

Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi

Redattore Capo: Paolo Corallo

Redattori: Massimo Asdrubali; Monica Baranca; Pieralberto Biressi; Nunzia Coppola Lodi; Carlo Dolci; Mario Giannetta; Daniela Gilardi; Paolo Monari; Franco Offredi; Giorgio Rossi; Carlo Rota Bulò; Gabriele Terzi.

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

Conferenza politico-organizzativa del Sindacato Nazionale Avvocati - Federavvocati

- Bergamo 25-28 aprile 1996 -

a Federavvocati tiene a Bergamo dal 25 al 28 aprile prossimi la propria conferenza politico-organizzativa, una scadenza statuaria di metà legislatura (1994-1997).

Questa volta più che mai, l'appuntamento di Bergamo riveste una particolare importanza per un duplice ordine di motivi: perché cade appena qualche mese dopo Maratea e consente quindi una valutazione ragionata degli accadimenti successivi e perché rappresenta una tappa che riteniamo fondamentale nell'avviato processo di ricomposizione della unità sindacale dopo la frattura di Bologna 1988.

Il tema generale - le forme della rappresentanza ed i contenuti della rappresentatività - ed i sottotemi - la giu-

stizia civile e quella penale, gli ordinamenti, i principi deontologici e di autoregolamentazione, le condizioni di esercizio della professione (previdenza - fisco etc.) consentiranno una ampia e partecipata discussione che utilizzerà come canovacci le bozze di riflessione proposte dagli appositi gruppi di lavoro a fine di pervenire, sui temi della giustizia e della nostra professione, a proposte sempre più puntuali e recepibili dai nostri interlocutori istituzionali e non.

Riteniamo, però, che altrettanto importante sia la discussione sul tema generale che affronterà, una volta in più, i nodi tuttora irrisolti di una efficace ed autorevole rappresentanza unitaria della Avvocatura anche alla luce delle prime esperienze

dell'Organismo Unitario; in tale contesto, la riflessione non potrà non investire il ruolo delle associazioni ed in particolare dell'associazionismo sindacale la cui funzione, lungi dall'essere offuscata dalla creazione dello strumento della rappresentanza unitaria, risulta ulteriormente rafforzata dalla esigenza di garantire all'Organismo Unitario quel contributo di idee, di proposizioni, di cultura che da sempre costituisce la peculiarità del sindacalismo forense.

In tale senso credo che vada rimarcata la scelta di Federavvocati di tenere la propria conferenza Bergamo per dare un fattivo

seguito ai contatti intercorsi con i sindacati forensi di Lombardia e con Assoavvocati e tesi, per l'appunto, a superare le divisioni di Bologna.

La conferenza di Bergamo rappresenta, per quanto ci riguarda, una preziosa occasione di incontro ed anche di confronto con quanti riterranno di assistere e partecipare ai nostri lavori; una occasione che sarebbe un peccato perdere, un necessario viatico per cementare la comune volontà di ricomposizione dell'unità del sindacalismo forense.

> Lucio Tomassini Segretario Generale Federavvocati



25 aprile 1996 ore 15.00 - 19.00 Apertura della conferenza. Relazione Segreteria Generale formazione dei gruppi di lavoro. (Registrazione partecipanti) 26 aprile 1996 Lavoro delle commissioni ore 9.30 - 13.00 ore 13.00 - 15.00 Colazione di lavoro ore 15.00 - 19.00 Lavoro delle commissioni 27 aprile 1996 ore 9.30 - 13.00 Lavori in aula plenaria: presentazione e discussione delle ore 13.00 - 15.00 Colazione di lavoro ore 15.00 - 19.00 Prosecuzione della discussione

Approvazione documenti e chiusura della conferenza

ore 9.30 - 13.00

IPIROGIRAMMMA IDIEII ILAVOIRII

NCROMAT macchine e accessori per ufficio

28 aprile 1996

AGENZIA Gestetner per Bergamo e provincia

FOTOCOPIATRICI - TELEFAX - RILEGATORI - FOTOSTAMPATORI - STAMPANTI LASER PRODOTTI MULTIFUNZIONALI - MOBILI UFFICIO - ASSISTENZA TECNICA

via Suardi, 6 - Bergamo - Tel. 035/230.750



TELECOM: MA QUANTO MI COSTI

I recente proliferare delle ormai famose hot-line e dei servizi 144-166-005 e varia umanità, ha sicuramente contribuito ad allietare la quotidianità di qualcuno di noi.

Per contro, un ormai considerevole numero di persone maledice il giorno in cui dette linee sono diventate utilizzabili: in particolare, gli utenti TELECOM che, in concomitanza con il gonfiarsi del fenomeno, hanno assistito impotenti al gonfiarsi delle loro bollette.

Pianga se stesso chi ha posto mano al telefono componendo i fatidici numeri.

Ma si prepari al contenzioso chi, certo di non aver mai usufruito dei suddetti servizi, abbia ricevuto bollette milionarie, non in linea con i propri normali consumi.

Sembra, infatti, che stiano per essere gettate le premesse per invertire una giurisprudenza che nel passato si è quasi sempre dimostrata favorevole a TELECOM: in tal senso va letta, per esempio, la recente sentenza del Giudice di Pace di Bergamo che, nel riconoscere le ragioni dell'utente convenuto in giudizio, ha altresì affermato nei confronti di TELE-COM un principio d'ordine generale, suscettivo di proficue applicazioni.

Detto principio si fonda sull'assunto secondo il quale un soggetto che assuma di essere creditore di una prestazione nei confronti di altro soggetto è tenuto, in presenza di contestazioni, a provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa.

L'enunciazione di tale principio potrà far sorridere gli operatori del diritto: questi, infatti, sono perfettamente a conoscenza del principio medesimo e non aspettavano certo una pronuncia giudiziaria per vederlo riaffermato.

Tuttavia, sembrerà singolare, ma nei confronti di TELECOM, con motivazioni differenti, detto principio trovava difficile applicazione.

Invero, gli utenti che si erano visti recapitare bollette astronomiche hanno chiesto che TELECOM provasse il proprio diritto di credito e, a propria difesa, hanno cercato di entrare in possesso dei tabulati relativi al traffico telefonico delle rispettive utenze.

Mediante la consultazione dei tabulati, infatti, è possibile appurare che il numero chiamato non lo si conosce, che alle quattro del mattino si stava dormendo e non telefonando, che in agosto si era al mare e nessuno aveva le chiavi dell'ap-

partamento e via dicendo.

Richiesta mai esaudita: TELECOM nega, anche in pubblica sede, l'esistenza stessa di detti tabulati e pervicacemente sostiene che l'iter seguito in caso di contestazioni sia garanzia sufficiente ed esaustiva per pretendere il pagamento delle somme esposte nelle bollette.

Detto per inciso, in caso di reclamo dell'utente l'iter consta di un controllo tecnico della linea telefonica a seguito del quale, se non vengono rilevati guasti o manomissioni, viene dato corso all'ingiunzione di pagamento e, in caso di inottemperanza, all'interruzione del servizio.

In buona sostanza, TELECOM vorrebbe sostenere che la bolletta inoltrata agli utenti, seppur contestata, e l'eventuale controllo della linea telefonica, costituirebbero prova sufficiente del proprio diritto di credito.

In spregio ai più elementari principi di diritto, TELECOM pretenderebbe così di racchiudere in sè sia il ruolo di controllante che quello di controllata: tale è, infatti, la situazione che si crea quando la prova del consumo relativo all'utenza telefonica è data da apparecchiature poste sotto l'esclusivo controllo di TELECOM, senza possibilità di accesso, per gli utenti, ai tabulati che dovrebbero certificare detto controllo.

Peraltro, non si rinviene, allo stato, alcuna norma di legge che, in mancanza dei tabulati e cioè di prova, attribuisca ai risultati dei rilievi effettuati a mezzo delle apparecchiature e dei tecnici TELECOM il valore di prova legale, nè tantomeno quello di presunzione juris et de jure in ordine ai consumi esposti.

D'altra parte, se tale norma vi fosse, non si vede come potrebbe superare i dubbi di costituzionalità che legittimamente solleverebbe con espresso riferimento ai diritti di difesa del cittadino, a maggior ragione ove si consideri la posizione di monopolista della concessionaria.

In ragione di quanto sopra, l'atteggiamento assunto da TELECOM nei casi di specie si risolve in un esplicito "ribaltamento" dell'onere probatorio, che viene posto a carico dell'utente.

In primo luogo, deve evidenziarsi che l'inversione dell'onere probatorio è possibile laddove sia la legge a prevederlo e non TELECOM che, a quanto ci risulta, è al momento sfornita di competenza a legiferare.

In secondo luogo, e in fatto, deve rilevarsi la situazione di impotenza probatoria in cui viene posto l'utente. Come può, infatti, l'utente medesimo provare i propri consumi se:

 a) il contascatti installato presso la propria abitazione, secondo TELECOM, non fa fede;

b) i controlli in ordine alla regolarità della linea telefonica sono compiuti da TELECOM in assenza di contraddittorio con l'interessato:

 c) i tabulati sono (rectius: sarebbero) inesistenti.

Non possono essere esclusi per mero principio errori di conteggio, errati addebiti, fatti illeciti di terzi e quanto altropossa legittimamente porre in dubbio le rilevazioni effettuate da TELECOM: proprio in ragione della possibilità di errori, è lo stesso Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, concedente di TELECOM, che con propria circolare del 28.12.95 invita la medesima, in caso di reclami, "...ad attivare con la massima sollecitudine una sperimentazione di approfondimento delle singole situazioni con la selezione, caso per caso, dei mezzi tecnici stimati più opportuni..."

Se addirittura il Ministero concedente invita TELECOM all'adozione dei suddetti <u>nuovi</u> mezzi di controllo, ciò significa che gli <u>attuali</u> mezzi non sono così infallibili e a prova di manomissioni come invece TELECOM stessa vorrebbe dare ad intendere.

Che queste considerazioni colgano nel segno sembra evidenziarsi altresì dalle recentissime proposte avanzate da TELECOM ITALIA SpA al Ministero, ai fini dell'introduzione della c.d. "bolletta trasparente".

Forse, se il bisogno di tale trasparenza è stato avvertito in tutta la sua urgenza da TELECOM, non è stato esclusivamente per rendere un miglior servizio all'utente, ma anche per attutire l'impatto verso il quale i fatti e i giudici, probabilmente, stavano conducendo.

Tuttavia, resta il fatto che il contenzioso in corso od instaurando dovrà comunque sentir ancora recitare le consuete litanie di TELECOM: .. i tabulati non esistono... siamo al servizio della clientela... i controlli non hanno evidenziato manomissioni alla linea... le bollette sono prova del credito... si prega di pagare, grazie.



RICORDI DI UN EX PRATICANTE

N ella primavera del 1964, laureato da pochissimi mesi, facevo Pratica presso l'Avv. Gianni Graf, detto "Giannino", mitica figura del Foro Bergamasco, mio maestro, unitamente all'Avv. Licinio Filisetti, non solo di diritto, ma anche di vita.

Un pomeriggio mi portò ad assistere per la prima volta ad un Processo Penale in Tribunale. Era l'unico iscritto al Ruolo di Udienza e riguardava un furto commesso nella Chiesa di S. Michele al Pozzo Bianco di Città Alta, su una cassetta delle elemosine, da un ragazzo sorpreso dal sagrestano ed arrestato. A quei tempi il furto aggravato era di competenza del Giudice Collegiale.

In una atmosfera silenziosa e severa iniziò il Dibattimento. Pubblico rado, ma attentissimo e nessuno senza giacca. I tre giudici togati sedevano sull'alto scanno, mentre il Pubblico Accusatore era assiso alla loro destra, ben in alto e ben al di sopra, potenza del Codice Rocco, della Difesa: l'Imputato seduto nella sua gabbia. Sentito l'autore del reato, escussi i testi, effettuata la Requisitoria, concisa, ma implacabile, del PM, si giunse a quello che allora era il momento culminante di tutto il Processo: l'arringa difensiva. Il Difensore era l'Avv. Greco, nonno della nostra giovane collega Conconi. Con il suo cranio lucido, con la toga cordonata, iniziò la sua difesa e parlò per circa tre quarti d'ora, facendo una mirabile dissertazione di Diritto sostanziale e Processuale. Parlò dell'elemento materiale del reato, dell'elemento soggettivo, del dolo, della consumazione, delle circostanze aggravanti e di quelle attenuanti, dell'art. 133CP, con citazioni dottrinarie, giurisprudenziali e di Dommatica ed unendo alle sue argomentazioni giuridiche annotazioni umanistiche ed accompagnando la sua perorazione con una gestualità tipica proprio dell'oratoria di un tempo.

Il Collegio, immobile, ascoltò tutta l'orazione senza rivelare mai un segno di insofferenza ed alla fine si ritirò in Camera di Consiglio dalla quale dopo un bel pò di tempo uscì per pronunciare la Sentenza di condanna. Dalla Piazza Dante non un rumore turbava la quiete di quel pomeriggio ed ai miei occhi di neofita della professione sembrò di avere assistito ad un momento solenne della amministrazione della Giustizia.

Sovente vado con il ricordo a questo episodio iniziale della mia Professione e lo paragono a quanto di frenetico invece oggi si verifica. Il furto è di competenza pretorile e di episodi come quello sopra descritto, in una mattina ne possono essere decisi parecchi. L'avvocato, senza toga, insegue il PM di Udienza, o "la parte delegata" dello stesso che è presente. Si cerca, attorniati da altri colleghi con il medesimo problema, di concordare un "Patteggiamento" scribacchiando quattro cifre su un pezzo di carta e cercando di fare in modo che nelle operazioni di conteggio, tra aumenti per le continuazioni e diminuizioni per le attenuanti e per il Rito, non vi siano decimali, per poi all'apertura dell'Udienza presentarsi davanti al Giudice e nel giro di pochi minuti, per non dire secondi, "il fatto" è risolto e archiviato.

Nell'aula ribollente di Avvocati, di parti, con il sovraccarico di lavoro che grava sul preparatissimo ed eroico Pretore di turno, con i disperati extracomunitari che, tra scorte di agenti e carabinieri, attendono la "direttissima", si consuma la quotidiana vicenda della giustizia.

Luciano Andreucci

Fallimento e iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del socio in una società di persone

I creditore sociale di una società in nome collettivo, può iscrivere ipoteca giudiziale sui beni personali del socio illimitamente responsabile, una volta ottenuto un titolo giudiziale di condanna nei confronti della sola società?

Si tratta, al medesimo tempo, di stabilire se, ottenuta la predetta iscrizione, la medesima sia opponibile al fallimento del socio illimitatamente responsabile, sui cui beni l'ipoteca risulta iscritta.

Il Tribunale di Monza con la sentenza del 20 aprile 1995 ha risposto negativamente alle due domande sopra poste, in relazione a tale fatto.

IN FATTO

Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'istante "T.Z.", ottenne, dal Tribunale di Bergamo, il richiesto decreto, nei confronti di un soggetto ben individuato e cioè la società, poi fallita, "E. snc".

Dichiarata, quindi, la esecutività di tale decreto, solo nei confronti della società ingiunta, e non, anche, su quelli dei soci rimasti estranei al giudizio, la "T.Z." iscrisse ipoteca giudiziale, in forza del predetto titolo esecutivo, sui beni immobili di uno dei soci della predetta società.

IN DIRITTO

I Giudici del Tribunale di Monza hanno ritenuto inopponibile, nei confronti del socio illimitatamente responsabile, fallito personalmente, l'ipoteca giudiziale che devesi considerare indebitamente iscritta sui beni del medesimo.

Il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Monza riguarda l'ipotesi di un ricorrente, che aveva richiesto ed ottenuto l'emissione
di un decreto ingiuntivo nei confronti della sola società in nome collettivo. Una volta, che il predetto provvedimento era divenuto esecutivo, il creditore sociale procedeva ad iscrivere ipoteca giudiziale
sui beni di uno dei soci, basando la propria pretesa sul predetto

decreto ingiuntivo.

Il Tribunale afferma, però, che le norme relative alla iscrizione dell'ipoteca, gli artt. 655 cod. proc. civ. e 2818 cod. civ., fanno riferimento al titolo dal quale risulta il debitore.

Il decreto ingiuntivo "de quo" ingiungeva il pagamento alla sola società in nome collettivo, la quale risultava essere l'unica debitrice. Di conseguenza l'iscrizione doveva essere fatta unicamente nei confronti e sui beni immobili della stessa.

In questa ipotesi, non rileva la responsabilità, posta sul piano sostanziale, dei soci nei rapporti con lo stesso ente.

Seppure imperfetta, si riconosce una responsabilità alla società in nome collettivo, e, quindi, una propria autonoma soggettività.

Inoltre, viene affermato che, al fine di azionare esecutivamente la responsabilità patrimoniale di un soggetto, è necessario garantirgli la partecipazione al giudizio, in contraddittorio e ottenere un titolo esecutivo nei suoi confronti. Nel caso in esame, ciò non era avvenuto, in quanto il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Bergamo, e divenuto esecutivo era diretto alla sola società in nome collettivo e non anche personalmente ai soci, seppure illimitatamente e solidalmente responsabili. Gli stessi sono considerati quali terzi rispetto alla società, sicchè, non pare possibile estendere automaticamente ai soci l'efficacia del titolo formatosi contro l'ente.

In definitiva, il creditore sociale, il quale ha ottenuto un titolo esecutivo contro la sola società in nome collettivo, non può, a detta del Tribunale di Monza, iscrivere ipoteca giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, se non dopo aver ottenuto, nei confronti anche dei medesimi, un titolo giudiziale di condanna. Quindi, la stessa (indebita) iscrizione non può essere opposta ai soci falliti personalmente.

Daniela Gilardi

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Avvocati, medici e urbanisti

Si parla male degli avvocati. E forse a ragione.

Però. Però. Se l'avvocato sbaglia, al massimo il cliente perde un pò di denari o si becca qualche mese in più. E poi c'è rimedio.

Ma come la mettiamo coi medici? Se un medico sbaglia il paziente resta menomato o defunge. E' un fatto molto più grave.

E come la mettiamo con i geometri, gli architetti, gli ingegneri? A partire dal dopoguerra hanno rovinato mezza Italia. I disastri sono lì da vedere. L'Avvocato potrà danneggiare una-due persone.

Questi professionisti hanno danneggiato e danneggiano l'intera Italia e l'umanità. Per tre, quattro generazioni, e forse più. E a rimediare a volte occorrerebbe un provvidenziale terremoto...

Il Giudice di Pace

Devo dire che ero contrario. Ma faccio ammenda: i Giudici di Pace funzionano.

Non è che sia una giustizia precisa, spesso i Giudici sono approssimativi. Però la procedura è veloce e, in linea di massima, i Giudici ci azzeccano.

Meglio comunque una sentenza subito, anche se un pochino errata, che una sentenza esattissima dopo 10 anni...



Giudici

Narra Nicarco (Ant. Pal., XI, 251):

"Dicea l'uno d'essere creditore di cinque mesi d'affitto. L'altro lo accusava di macinar di notte per non pagare il dazio. E il Giudice sentenzia: Vostra è la madre: dovete mantenerla entrambi".



Ingresso al Tribunale

Il palazzotto aveva un atrio mica male, classico stile Piacentini.

E' stato deturpato da porte blindate con marchingegni complicati e ridicoli, controllati da tre-quattro addetti in divisa. Povera giustizia, povera Italia. Intanto i terroristi se ne escono dalle carceri e se ne vanno per i fatti loro.

Ma ritorniamo ai marchingegni. A che servono? A nulla.

Oggi per colpire ci sono le bombe, gli elicotteri, addirittura i missili privati. A che serve controllare le borse degli avvocati?



Deontologia

Ci sono colleghi corretti e colleghi bifolchi.

Secondo me, ad esempio, sono dei bifolchi quegli avvocati che notificano alla parte, col precetto, la sentenza appena emessa senza neppure aver avvisato il collega. Si dirà: è legittimo.

Sì, è legittimo, ma resta il comportamento, che è da butteri.



TOGHE NERE

D a molto anni ormai mi sottopongo alle fatiche dei convegni e dei Congressi ordinari e straordinari dell'avvocatura.

Devo confessare che qualche volta l'onere dei lavori congressuali è stato alleviato da digressioni gastronomiche ed artistiche. Ma le occasioni di diversivi "culturali" si sono andate via via diradando e hanno lasciato spazio pieno ai lavori congressuali e agli incontri fra delegazioni.

Sul petto porto con orgoglio i nastrini di cento (si fa per dire) battaglie svolte per cercare di dare agli avvocati la consapevolezza prima e la volontà poi di essere una categoria forte e capace di

determinare, se non quelli della nazione, almeno i propri destini. Non solo. Una

delle mete che il Sindacato bergamasco ha sempre perseguito con grande determinazione è stata quella di portare negli organi dirigenziali delle organizzazioni associative e istituzionali i colleghi del nostro foro. Non certo per soddisfare pur legittime ambizioni personali, ma per l'acquisita consapevolezza che portar nell'ambito nazionale le doti di preparazione e concretezza degli avvocati bergamaschi avrebbe potuto migliorare l'atteggiamento sovente un pò troppo teorico ed autocompiacente, che si nota nelle istituzioni e nelle associazioni forensi.

Far conoscere agli altri che Bergamo non è una cittadina sperduta fra i monti, che non merita più attenzione di altre realtà molto meno importanti per numero di cittadini amministrati e per capacità economico-produttiva, è stato un altro dei motivi (forse il principale) che ha determinato la proiezione verso l'estero del foro bergamasco.

Ma quanta fatica per raggiungere il traguardo. Se la partecipazione degli avvocati bergamaschi ai vari organismi nazionali è un obbiettivo ormai raggiunto, ancora ben lontana sembra essere l'acquisizione di quello spirito di appartenenza ad una classe sociale importante, che ha cominciato ad affiorare durante i giorni primaverili dello sciopero.

L'individualismo esasperato, che, quando supera i limiti dettati dal contratto sociale, da storico elemento di forza delle professioni liberali.

decade a gretto culto del proprio "particulare" economico o politico, si è manifestato in modo così virulento da non far sperare che la meta sognata possa essere raggiunta in breve tempo.

Quindi si presenta la necessità di intraprendere una nuova stagione di assemblee e congressi, in cui si parla tanto di massimi sistemi e di insignificanti questioni particolari, ma che alla fine consentono di conseguire qualche risultato positivo.

Certamente sono necessari grande

impegno e notevoli perdite di tempo, lunghe sedute inconcludenti e accese discussioni, estenuanti tentativi di convincere alcuni ad essere più audaci nella ricerca di nuove risposte ai problemi emergenti ed altri a rinunciare con spirito più realistico a soluzioni troppo precorritrici, ma il gioco a volte vale la candela.

Capisco che è molto diffi-

cile che un'attività del genere e l'atteggiamento disinteressato che la deve sostenere va al di là della comprensione dei colleghi che ritengono di obbedire a una parrocchia politica o alla esclusiva propria capacità di autodeterminazione: l'essere schiavi del proprio orgoglio egotista o dell'interesse economico risponde di più alle nostre cattive inclinazioni.

Un paio d'anni fa il Sindacato organizzò un convegno sulla Cassa di Previdenza, che vide la partecipazione di una cinquantina di colleghi venuti anche da lontano, ma il foro bergamasco era rappresentato da non più di una decina di volenterosi: non erano presenti neppure tutti coloro che ricoprivano cariche elettive. Eppure la Cassa di Previdenza dovrebbe essere al centro della nostra attenzione: un patrimono di tremila miliardi, che aumenta di circa il dieci per cento all'anno, richiede grandi capacità gestionali da parte del consiglio di amministrazione, ma anche una particolare attenzione degli iscritti, non solo per vigilare, ma anche per fornire indicazioni e notizie utili per gli investimenti mobiliari o immobilia-

Ma la classe è disattenta: lascia che altri prendano decisioni che condizionano il suo lavoro e il suo futuro. Così si trova servita di leggi e leggine che rendono sempre più difficile

il suo lavoro e inefficiente la macchina giudiziaria.

No, no, non voglio sostenere che andare ai congressi risolva tutti i problemi. Non ne risolve nessuno, ma se perdo un pò del mio tempo andandoci e ci rimetto qualcosa in termini anche soltanto di tempo libero potrò sempre dire di non essere stato a guardare mentre la casa bruciava.



IL DIRETTORE

Egregio Direttore,
da quando la rivista ha ripreso le sue
pubblicazioni, ho avuto la precisa sensazione che l'interesse per la giustizia
si sia notevolmente accresciuto.
Vero è che tutti sostengono di avere
la ricetta giusta per risolvere i problemi irrisolti, ma è anche vero che,
fino a che vi saranno "quattrocentomila leggi" e

che la pretesa che l'appalto della GIUSTIZIA (sic!) possa risolvere le carenze dello Stato, non potremo fare altro che appurare, tra svariati anni, che

tutto si trascina allo stesso modo senza che

nulla sia stato cambiato.

Ci accorgeremo che saranno state emanate nuove leggi che avranno stabilito nuove competenze per spostare le cause dal Tribunale alla Pretura, dalla Pretura al Giudice di Pace, dal giudice di pace a chissà quale altro organismo giurisdizionale.

Se ancora gli avvocati o alcuni gruppi politici continueranno, per interesse o per romanticismo, a boicottare il nuovo piano regolatore per opporsi alla costruzione del nuovo palazzo di giustizia (che le probabili società private, appaltatrici del servizio-giustizia, invece proporrebbero per rendere più razionale il lavoro e gli spazi di tutti gli uffici giudiziari della città) allora, signori miei, vuol dire che, gattopardescamente parlando, la richiesta di cambiamento è quella di lasciare tutto immutato.

I passi da fare, per risolvere i problemi, oltre agli spazi ed agli accorpamenti di tutti gli uffici giudiziari sparsi per la città, riguardano anche gli sfoltimenti dei servizi di cancelleria inutili e di tutte quelle procedure che sono in essere dall'anno 1800 o giù di li e che non hanno più alcun senso rapportate ai giorni nostri.

Ricordo che nel Parlamento e nei Consigli Comunali, tra le categorie dei professionisti, gli avvocati sono in percentuale maggiore. Pertanto sugli stessi graverebbe l'onere di proporre leggi o quant'altro possa realmente servire per modificare in meglio il pianeta giustizia.

Io; personalmente, ed altri colleghi siamo sempre disponibili ad effettuare seri studi congiunti per giungere alla formulazione di proposte di leggi, interpellanze o quant'altro si possa escogitare per rendere più accettabile quell'attività "burocratica" che comunque è necessaria alla struttura giudiziaria. Struttura che in ogni caso è composta da persone suddivise in livelli e professionalità diverse ma coibentati in un'unica piramide.

Colgo l'occasione per sollecitare, nella rubrica "L'angolo del passato", un pensiero per la prematura scomparsa dell'esimio collega ed amico ERCOLE PANARESE.

A Lei ed alla redazione porgo i miei più sinceri saluti.

Pasquale Iengo

Innazitutto grazie, caro Iengo, per averci dimostrato con la Sua lettera che il nostro invito a tutti coloro che lavorano nel pianeta giustizia non è caduto nel vuoto.

I temi che Lei tocca nella sua lettera riguardano i problemi di tutti noi che sono poi anche i problemi dei magistrati ed in fondo i problemi di tutti i cittadini.

Mi era stato detto da qualcuno che era inutile rispondere alle lettere dei nostri lettori per dire che eravamo d'accordo; ma come si fa a non sottolineare e ad alta voce che siamo tutti perfettamente d'accordo con Lei e che tutti dobbiamo collaborare fattivamente a risolvere gli enormi problemi che ci attanagliano, schiavi di una burocrazia sempre più tentacolare e con la paura di non avere il coraggio di esprimere le nostre idee come, con estrema chiarezza, fa Lei.

E per il caro Ercole Panarese grazie del suggerimento senz'altro troverà posto in un nostro futuro angolo del passato e quando dico "nostro" mi riferisco chiaramente anche ai cancellieri senza i quali la nostra unica piramide non potrà mai avere la necessaria solidità.

Speriamo che altri Suoi colleghi seguano il Suo esempio.

Il Direttore

Caro direttore,

desidero focalizzare l'attenzione di "Diritto e Rivescio", e quella di tutti i suoi lettori, sul problema delle vendite giudiziarie.

La procedura rivolta al recupero dei crediti ha come conseguenziale sviluppo la vendita dei beni, pignorati al debitore, e la successiva assegnazione della somma ricavata al creditore.

L'Istituto Vendite Giudiziarie Commissionarie (V.G.C. s.r.l) del quale sono il Direttore Responsabile svolge nel contesto di cui sopra un importante ed oneroso lavoro che, purtroppo, diverse volte diviene oggetto di critiche ingiuste e sovrattutto infondate, anche perchè spesso collegate, me lo si consenta, ad una scarsa conoscenza della relativa disciplina.

A prescindere, comunque, dalle polemiche sento sempre più forte in me il desiderio di rivolgermi a tutti gli operatori del diritto, magistrati, avvocati ed ufficali giudiziari, al fine di ottenere da tutti collaborazione onde rendere più spedita e produttiva la predetta attività.

Sono anni che insisto affinchè il pignoramento, nei casi in cui ciò sia possibile, garantisca al creditore procedente i beni, di proprietà del debitore, di maggior valore, ma continuo a vedere in sede di asta entità che potranno assicurare, dalla loro vendita, all'avente diritto una piccolissima parte delle spese sostenute dal medesimo per il recupero; all'uopo sarebbe importante un incontro chiarificatore fra chi opera in campo esecuzioni: perchè il Sindacato Provinciale Forense non se ne fa promotore?

Sarebbe, altresì, opportuno incentivare l'esecuzione del pignoramento con contestuale asporto dei beni assoggettati; al riguardo è ormai da diverso tempo che sono alla ricerca di un capannone che possa, per dimensioni, posizione logistica e spazi accessori, permettermi di poter rispondere in modo adeguato al sovra indicato momento esecutivo.

E' evidente che per poter reperire un immobile con le caratteristiche segnalate avrei necessità dell'aiuto degli operatori del settore, poichè tale iniziativa porterebbe risultati positivi a tutti.

Come vede i problemi sono tanti ma la volontà di migliorare, almeno da parte mia, è una sola e nell'interesse di tutti.

Spero che dalla eventuale pubblicazione di questa mia lettera sul bimestrale del Sindacato Provinciale Forense possa scaturire quel processo di sensibilizzazione della classe forense che mi permetta, nell'interesse particolarmente del cittadino e della Giustizia, di svolgere la mia attività in modo produttivo, rapido e lineare per tutti. Cordiali saluti

Maria Elvira Caldara Direttore Responsabile V.G.C. s.r.l.

Gentile Signora,

La ringrazio sentitamente, anche a nome di tutta la redazione di "Diritto e Rovescio", per la fiducia posta nel nostro bimestrale.

Ritengo doverosa per la classe forense la collaborazione in ordine al miglioramento del servizio "Giustizia".

La vendita giudiziaria è, tuttavia, un "episodio" della procedura esecutiva i cui validi e soddisfacenti risultati dipendono dall'attività di diverse categorie di operatori del diritto; sarà, quindi, compito, mi auguro, del Sindacato Provinciale Forense promuovere il



RISPONDE

da Lei auspicato incontro con avvocati, magistrati ed ufficiali giudiziari avente ad oggetto la maggiore puntualità e precisione di scelta dei beni reperiti presso la residenza od il domicilio del debitore esecutato, onde migliorare i risultati delle aste.

Il predetto incontro Le permetterà, altresì, di poter approfondire gli ulteriori problemi collegati alla Sua attività preofessionale.

Per quanto riguarda la questione "capannone" mi auguro altresì che qualcuno possa aiutarLa anche alla luce della divulgazione delle Sue ricerche.

Il Direttore

Caro direttore,

i problemi della "Giustizia" non finiscono mai. L'altro giorno scorrendo una rivista, capitatami per caso, ho letto un articolo che riguardava le Giurisdizioni del nostro sistema vigente. La mia riflessione ha subito notato la complessità in cui opera un operatore del diritto nell'aspetto procedimentale e strutturale del sistema. Le giurisdizioni sono presto individuate nell'ordinaria, in quella amministrativa, della Corte dei Conti, del tributario, senza dire che esistono anche riti speciali quali quello del lavoro, delle sezioni agrarie ecc. Tutto ciò impegna il problema delle competenze, esige la presenza dell'istituto del regolamento di giurisdizione per cui la dialettica del contraddittorio giudiziale si impernia in discussioni, a volte accademiche, che fanno perdere tempo, sono contro l'economia dell'utente della giustizia nell'aspetto del costo della causa.

C'è ancora da dire che tutto ciò impegna un numero di Giudici, nelle varie giurisdizioni, che potrebbero essere utilizzati diversamente, in modo più proficuo per la gestione della struttura giudiziaria.

In Germania, presentare le questioni di competenza, non è consentito, la giurisdizione è unica, è possibile adire il Giudice amministrativo per avere tutela contro l'amministrazione, ma se si adisce il Giudice civile non si solleva alcuna questione di incompetenza. L'esistenza di più giurisdizioni origina spazi di assenza di tutela giurisdizionale, di insufficienza rispetto al diritto sostanziale. Indubbiamente tale situazione non è una delle migliori, intesa come livello di progresso e di conformità, agli ordinamenti giuridici internazionali che sono nati e nasceranno, ancora di più, i quali mettono in attenzione, in principalità, il diritto che riguarda la persona come individuo e cittadino, spegne il rigore della "ragione di Stato" che fu l'emblema tipico e di grande importanza posto dalla rivoluzione francese come privilegio assoluto nell'ambito della organizzazione statuale.

Auspicio? Di certo sì. Il legislatore italiano è vero che ha molti problemi che non ha risolto ed appare non saper risolvere, ma quello delle giurisdizioni molteplici e non omogenee deve affrontarlo, anche alla luce della nostra carta Costituzionale che afferma il principio dell'ordine giudiziario negli articoli 102, 103, perché si pervenga all'unità della giurisdizione.

Mario Giannetta

Caro Mario,

ritengo che anche gli altri paesi in materia di giustizia abbiano i loro problemi. In Germania, ad esempio, dove come dici Tu la giurisdizione è unica, vi saranno altri settori della giustizia bisognosi di interventi legislativi e non è detto che l'unicità della giurisdizione rappresenti un modello di perfezione.

Era opportuno, comunque, esporre ai lettori il problema e per questo Ti ringrazio.

Mi parli della Costituzione e, di conseguenza, mi chiedo: quanti strappi della predetta "Carta" si potrebbero evincere attraverso un attento e certosino esame delle leggi che disciplinano la vita del nostro Paese? Sicuramente molti come, purtroppo, molto tempo è trascorso dalla loro entrata in vigore. Caro Direttore,

ho letto sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" un articolo dedicato alla situazione attuale dei praticanti procuratori legali del foro di Bergamo e sull'accesso alla professione forense.

Che cosa ne pensa?

Piero Arcangeli

Il problema che Vi rende così difficile accedere alla libera professione attiene alle difficoltà che tutti stiamo vivendo circa lo svolgimento della stessa.

La lentezza delle cause e dei processi ci obbliga a procedere con i piedi di piombo nell'accettare nuovi praticanti garantendo ad essi quel minimo di sopravvivenza che renda dignitosa la loro posizione.

Ritengo d'altronde corretta la norma in base alla quale giustamente il nostro Ordine non permette agli studi legali di avere un numero di praticanti superiore a quello degli avvocati e procuratori che in essi operano poichè diversamente la pratica non sarebbe più quella palestra che deve essere.

Per primi Voi praticanti dovete renderVi conto delle difficoltà per potersi avviare nella professione e non atternderVi un futuro roseo immediato.

Caro Direttore

"In principio all'anno il Sindacato ha pubblicato il primo numero dei "quaderni di Diritto e Rovescio".

In quel numero ho sviluppato alcuni argomenti in tema di azione revocatoria ordinaria.

L'argomento mi era stato segnalato in occasione dello svolgimento della mia attività professionale.

I colleghi hanno apprezzato questa iniziativa, per cui ho pensato alla opportunità di continuare creando un "centro di studi giuridici" del Sindacato che possa raccogliere ed elaborare il materiale attorno a singoli temi da sviluppare approfondire e compendiare poi in ulteriori quaderni.

Il Sindacato ha affidato a me il compito di organizzare e coordinare il centro e di sviluppare l'attività.

Questa attività ha iniziato con l'individuazione di temi che possono rivestire un qualsiasi interesse nello svolgimento del nostro lavoro, dopodichè verranno ricercati ed esaminati i precedenti e le soluzioni di dottrina, infine verrà compilato il testo scritto che andrà a formare il quaderno.

Come inizio chiedo a tutti, quindi, a colleghi, magistrati ed operatori di giustizia di inviarmi temi che ritengono interessanti per essere sviluppati al Sindacato Provinciale Forense "centro studi giuridici".

Gabriele terzi

Ho già avuto modo, nelle pagine di questo giornale, di lodare la Tua iniziativa relativa ai "Quaderni di Diritto e Rovescio" e non posso che accogliere con entusiasmo la creazione del "Centro Studi Giuridici" da Te diretto ed al quale mi auguro che molti iscritti vogliano aderire; l'iniziativa peraltro è aperta a tutti gli operatori del diritto.

Personalmente penso che il nostro Centro Studi possa essere una validissima palestra specie per quei praticanti che vogliono mettersi in luce in particolari ricerche su argomenti di comune interesse; speriamo che altri quaderni ben presto possano essere pubblicati su impulso nel nuovo Centro.

Il Direttore



CON IL PATROCINIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO



APPE

FIMAA - OSCOM

LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI

DI BERGAMO E PROVINCIA

Prenotate la Vostra copia telefonando al n° 035/24.78.08 - Fax 035/23.06.06

Rilevato dalla commissione Borsino del Collegio Agenti Immobiliari Professionali di Bergamo in collaborazione con: Camera di Commercio, Associazione Provinciale Proprietà Edilizia, Associazione Commercianti

- Quotazioni città, quartiere per quartiere.
- Quotazioni della provincia, paese per paese.
- Censimento della popolazione di Bergamo e provincia.
- Testo integrale della legge 39/89 e regolamento di attuazione.
- Elenco agenti immobiliari abilitati dalla Camera di Commercio di Bergamo.

SINDACATO E PARTITI

9 imminenza delle elezioni mi dà lo spunto per trattare una tematica che da sempre è presente nel dibattito sindacale.

Penso che anche nel vostro sindacato, alla vigilia di importanti decisioni, essa troverà casa nelle valutazioni che svilupperete.

Essa riguarda l'autonomia del Sindacato.

Più precisamente: il rapporto tra sindacato e la politica; il rapporto tra sindacato ed i partiti politici.

Prima di esplicitare il mio pensiero ritengo sia utile per il lettore sapere che milito da trent'anni nella Federazione Autonoma Bancari Italiani più conosciuta come FABI.

Essa è il sindacato di maggioranza nel settore del credito a livello nazionale e di maggioranza assoluta nelle banche della nostra città e provincia.

E' sorta nel 1948 all'indomani della scissione della "grande CGIL" avvenuta dopo l'attentato a Togliatti nello stesso anno.

Il denominatore comune che unì i fondatori fu quello di costituire un sindacato che facesse dell'autonomia la propria bandiera, per praticarla in ogni frangente della sua attività.

SINDACATO E POLITICA

Per evitare equivoci possibili cerco di tracciare una definizione, schematica ed esemplificativa, del termine "politica".

La politica è il complesso di azioni che lo Stato svolge per l'attuazione dei suoi fini, che consistono nel raggiungere l'insieme di condizioni necessarie ai cittadini per lo sviluppo delle loro qualità, dei loro uffici, della loro vita materiale, intellettuale. In altri termini necessarie al cosiddetto: "bene comune".

In tale definizione va inserita l'azione dei partiti politici, ciascuno dei quali propone le proprie soluzioni per arrivare alla costruzione del "bene comune". Queste sono, o dovrebbero essere, valutate dai cittadini e trovare consenso o meno tramite l'espressione del voto elettorale.

Da qui ne discende che l'azione dei partiti e del Sindacato non può confondersi in quanto i primi hanno come oggetto della loro azione "politica" il cittadino nella pienezza dei suoi diritti e dei suoi doveri civili.

Il secondo ha invece come oggetto della sua attività il lavoratore considerato principalmente come tale.

Ma il sindacato può esimersi dal far "politica".

La risposta non può essere che categorica: NO. L'evoluzione del modo di far sindacato nei decenni dal dopo guerra ad oggi ha dimostrato come una grande parte dell'azione del sindacato abbia toccato da vicino quella che è l'azione dello Stato. Anzi molte volte è stata proprio l'azione del Sindacato ad imprimere all'azione dello Stato indirizzi nuovi più adeguati alle mutevoli e mutate esigenze contingenti.

Questo andrà ancor più ad accentuarsi se il concetto di sindacato di partecipazione diverrà patrimonio dei vari soggetti che gestiscano le relazioni industriali (governo, imprenditori, sindacato).

La stessa Comunità Europea dà direttive in tal senso, ma come ben sapete, la nostra Costituzione enuncia questo concetto.

Gli stessi accordi sul costo del lavoro, intervenuti negli ultimi anni, traggono origine da una filosofia di partecipazione più che di conflittualità.

Ma il tema: sindacato conflittuale o partecipativo, necessiterebbe di un apposito spazio che se riterrete occuperò in un'altra occasio-

Come possono coesistere questi concetti con l'autonomia del sindacato?

Primariamente rifuggendo da ogni collateralismo con partiti politi-

Autonomia significa proporre azioni, sostenere tesi, non perché esse sono esposte dal partito di centro, di sinistra o di destra, ma per l'impatto che esse avranno su chi il sindacato difende.

Pertanto giudicare i fatti, non coloro che li hanno prodotti.

Essa impone il massimo rispetto per le idee degli altri in quanto un sindacato autonomo deve esser la casa di tutti coloro che vi vogliono aderire, indipendentemente dalle idee politico-partitiche.

Sicuramente vivere l'autonomia non può essere una cosa semplice perché avere punti di riferimento precisi, ideologie comuni, evita la necessità di trovare punti di intesa tra filosofie, filoni di pensiero

La storia del sindacalismo italiano dimostra quanto questi concetti siano stati "predicati" ma quanto poco "praticati" in particolare dalle tre Confederazioni.

Anche oggi nonostante la caduta di punti di riferimento sia ideologici che politici, il connubio tra sindacato e partito è ancora forte.

Anzi stiamo assistendo ad una inversione di ruoli: prima il partito era "padre" del sindacalismo confederale, ora alcuni di loro vogliono essere il padre di un partito politico o il condizionatore del partito con persone del sindacato che entrano nella vita attiva di esso.

La linea dell'autonomia deve essere una linea netta, che non può essere tracciata più avanti o più indietro, a seconda delle convenienze.

L'autonomia ha come elemento indispensabile per il suo vivere la democrazia.

Democrazia che, in estrema sintesi, significa confronto delle idee ma accettazione poi del ruolo di maggioranza e minoranza.

Tanti anche oggi si definiscono autonomi ed in particolare democratici. L'accettarne le regole è un'altra cosa.

Noi potremmo nel nostro impegno come cittadini, come appartenenti ad un sindacato, dimostrare il valore di tali concetti e la possibilità di concretizzarli.

> Dott. Enzo Scola (Presidente Nazionale FABI)



stituto Luigi Einaudi

GRUMELLO DEL MONTE (BG) - Via S. Siro, 36 - Tel. (035) 83 25 63 - Fax (035) 832006

Sono aperte le preiscrizioni ai corsi:

- ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (RAGIONIERI)
 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
- CORSI DI INFORMATICA A VARI LIVELLI
- · CORSI DI RECUPERO (SERALI)
- · CORSI DI LINGUE INGLESE TEDESCO FRANCESE (con insegnante madre lingua)

CONSULENZA SCOLASTICA GRATUITA PER:

- SCELTA DEL TIPO DI STUDI
- CAMBIAMENTO INDIRIZZO STUDI
- RECUPERO ANNI PERDUTI

L'Angolo della poesia

Materna voce

Stanco di flutti e di chimere, a giogo aspro di vita mi trascini il vento o m'addormenti immacolata neve tra le mortelle solitarie, sempre mi giungerà la tua materna voce, terra d'Orobia, fiore in Lombardia.

· Verrà dai monti, dove il Brembo fruga tra le morene e nei fondali accende vetrine di smeraldi e di turchesi, o dove il Serio all'estasi dei greti indugia a salutare ermi calvari, chiese, ciminiere. Dalla pace dei colli, dall'incanto d'un lago di confine - acque celesti solcate di colombe - o dalle piane di granturchi dorate, ov'è letizia superstite di fuochi e di taglieri.

Terra serena, docili paesi

che attendon l'albe ed i tramonti al dolce dell'AVE, sventolii di sagre, illuminati campanili - in sogno sotto le stelle - rondini felici alle travi, sui nidi, nel bagliore alto dei cirri, fin che rosee nubi inghirlandino cieli e si dilunghi ombra di pioppi a disegnare adìi.

Ti rivedrò, provincia di Prealpi: pinete, balze, bei vigneti, grani e quei velieri all'ancora sul colle d'antica storia, ricamati d'oro nelle azzurre maree, quando a scogliere di monti sparge tremolii, mistero di lumi assorto, l'aria di settembre.

Visione o mèta, al tempo che dilegua onde alla foce d'un'estrema sera mi sarai dono, confidente amore. Martino Vitali



Venezia

Nel rio di malachite guarda triste il palazzo i suoi fianchi incurvati e le aperte ferite nel merletto del volto corrugato, in rovina. Or nessuna "biondina" più s'affaccia e discende al convegno d'amore in bautta o in zendado, quando il sole declina. Le finestre son vuote, i gradini lubrichi e la porta marcita più non s'apre a nessuno. Nel silenzio del rio una gondola cuce con solenni gugliate un prezioso broccato, che di lame riluce e lo zefiro liscia col suo tiepido fiato.

Carlo Longhi





La speranza

Accadde che mi accorsi delle stelle cadute sui campi, del cielo nero pieno di buchi, del cibo che non vi sarebbe stato più. Sentii la sete e la fame, disperata la mia speranza, vicina come non mai vicina. Fu allora che presi la fuga come pietra e la scagliai lontano perché mi accorsi che la vita non fa paura ma è la morte che è terribile.

Mario Giannetta



Dialogo

eppure ti dico che nulla sarà perduto fin quando la liberazione, mia e tua, non sarà foglia caduta per quel filo che sostiene verso nobili cose, la vita nostra; eppure ti dico che il cielo blu, fatto acquitrino, fugato sarà dal sole e dalla nostra dignità di uomini per rivivere al di sopra delle torri

blasfeme, limpido, per la nostra gioia; eppure ti dico che la vittoria ci attende dalla solitudine del dolore che sortidai prati selvaggi; eppure ti dico... ti dico... ti dico... senza chiedere pietà, ma con la forza della ragione ed il mio determinato volere.

Mario Giannetta



Il mangiafuoco

Di San Leonardo in mezzo alla contrada è ritornato un pezzo d'ottocento...; gioca l'antico gioco sulla strada, tutti guardano lui, lui bada al vento. Pare un demonio, ha faccia affumicata, ciglia e capelli sono bruciacchiati, ... riempie la bocca e sputa la vampata; trangugia il fuoco come noi i gelati.

Lo spiedino di stoffa fiammeggiante mette in bocca con calma ed attenzione: in un attimo è spento; esce fumante; tutti inghiottiamo... cede la tensione.

Povero diavolo in panni da borghese che da bambini, militari e dame raccatta qualche spiccio per le spese: pensate al mondo che si fa per fame. Eugenio Ginoulhiac

DR

L'angolo del passato

Il ricordo è fonte di ricchezza; assumerne i valori è portare beneficio a noi stessi Parliamo dell'Avvocato Giambattista Fumagalli

N asce il 23 marzo 1882 a Bergamo e cessa di vivere il 5 novembre 1959 a Bergamo, per grave incidente stradale. Studia al Collegio Vida di Cremona e poi al Collegio S. Alessandro a Bergamo.

Si laurea in giurisprudenza all'Università di Bologna. L'11 maggio 1907 si iscrive all'Albo dei Procuratori e il 5 giugno 1913 all'Albo degli Avvocati di Bergamo.

Si sposa l'11 settembre 1913 con Eugenia Foresti, dalla quale ha avuto 10 figli.

Nel 1915 viene richiamato e partecipa alla guerra 15/18, rimanendo ferito da una scheggia di granata che terrà appesa tutta la vita alla catena del proprio orologio da taschino.

Professa l'Avvocatura prevalentemente nel campo civilistico senza disdegnare excursus nel campo penale (esempio: nel processo per il disastro del Gleno).



avv. Giambattista Fumagalli (1882 - 1959) Era di una schietta religiosità. Ha fatto parte del Civico Ateneo, in seno al quale ha svolto due apprezzate relazioni. Carattere schivo, ma schietto, uomo di profonda cultura (compose anche alcune ispirate poesie), si esprimeva con concetti di un'esemplare, ma efficacissima sinteticità, talvolta condita di felice arguzia. Era in possesso di una copiosa aneddotica, esposta in termini gustosi.

Oltre che avere una dotatissima biblioteca, era assai appassionato di fotografie, pazientemente raccolte in una ordinata collezione, e di riprese

cinematografiche in famiglia. Fu Vice Sindaco di Bergamo dal 1946 al 1951 nell'Amministrazione Galmozzi.

La sua vita fu troncata tragicamente quando ancora intelletto e fisico erano intatti, alla vigilia del primo medagliamento dei Colleghi con cinquant'anni ed oltre di professione, deciso dal Consiglio dell'Ordine per l'anno 1960.

Forse non tutti sanno che...

anche i praticanti procuratori hanno "uno stomaco". Ovvio! Si dirà.

Perché, allora, l'adeguato compenso è una chimera?

Eppure tutti i collaboratori svolgono compiti che importano assunzioni di responsabilità non indifferenti, attività pratiche e intellettuali spesso essenziali, il tutto con presenza quotidiana ed impegno continuativo in studio.

Le sostituzioni processuali, le ricerche giurisprudenziali piuttosto che legislative o dottrinali, la redazione di atti, gli accessi presso le cancellerie e gli uffici, giudiziari e non, costituiscono un indubbio contributo all'operato dell'Avvocato ed al conseguimento dei suoi risultati professionali.

Eppure...

Durante lo svolgimento della pratica biennale - conditio sine qua non per sostenere l'esame - il praticante procuratore non ha forza contrattuale, vive una situazione personale e professionale disagevole per l'enorme sproporzione tra domanda ed offerta e la conseguente concorrenza di decine di neolaureati che, pur di iscriversi nell'apposito Registro, sono costretti a non avanzare pretese economiche di alcun genere.

Chi scrive conosce a fondo il problema e da anni se ne interessa fattivamente.

Si deve convenire che la questione investe aspetti deontologici e morali di un certo spessore, tocca principi quali la dignità ed il decoro della professione che non possono né devono avere applicazioni diversificate.

E' il momento di adottare finalmente soluzioni che consentano davvero ai Colleghi più giovani di non essere discriminati e di non divenire, a loro volta, per amare esperienze, futuri discriminatori.

Le pagine di "Diritto & Rovescio" possono diventare in tal senso utili e propositive: proviamoci.

Paolo Monari



CON EDINORD PUOI ARRIVARE IN TUTTA ITALIA.



Presso i nostri sportelli si prenotano spazi sui principali quotidiani locali d'Italia.

EDINORD - Via Clara Maffei, 6 Tel. 23.19.30 - Fax 23.06.06 - BERGAMO



Super Partes

a cura di Paolo Corallo

- PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE -

"L'art. 171 comma 1º lett. b) della L. n. 633/1941 punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonda, con o senza variazioni o aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale.

Poiché è punita la diffusione "in qualsiasi forma", il divieto colpisce anche la radiodiffusione che è appunto una forma di diffusione. Lo stesso legislatore del resto all'art. 16 della stessa legge (facente parte del capo III che definisce il contenuto e la durata del diritto d'autore) precisa che il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione e altri mezzi analoghi.

Altra cosa è la radiodiffusione mediante altoparlante, prevista nel secondo periodo della norma come forma di rappresentazione o esecuzione, mentre nel primo periodo la diffusione, in qualsiasi forma, è vietata insieme alla rappresentazione, esecuzione e recitazione in pubblico.

Ne può sostenersi che la diffusione è sanzionata solo se avviene in pubblico, sia per il dato testuale che lo esclude (il requisito della pubblicità è chiaramente richiesto solo per la rappresentazione, per l'esecuzione e per la recitazione), sia per l'elementare considerazione che mentre la rappresentazione, l'esecuzione e la recitazione possono avvenire anche in privato (ipotesi queste escluse dalla tutela), la diffusione a distanza nel senso precisato dall'art. 16 L.A. non può essere che pubblica.

L'art. 171 lett b) L.A. tutela anche le opere incise su dischi, nastri o altri supporti meccanici. E' infondata la tesi difensiva secondo la quale col contratto di edizione musicale l'autore si spoglierebbe di ogni diritto di utilizzazione economica del supporto in favore dell'editore. Tale tesi ignora la clausola limitativa con la quale inizia l'art. 72 L.A.: "Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I della presente legge, il produttore del disco fonografico o di altro analogo riproduttore di suoni e voci, ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, detto disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo".

La norma che precede limita i diritti dell'editore alla riproduzione e distribuzione del supporto, con esclusione del diritto di diffusione, fatto esplicitamente salvo, in quanto previsto dall'art. 16 L.A. che lo qualifica come diritto esclusivo dell'autore - al pari degli altri diritti esclusivi di pubblicazione (art. 12), riproduzione (art. 13), trascrizione (art. 14), esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico (art. 15), distribuzione (art. 17) e traduzione (art. 18). L'art. 19 qualifica tali diritti come fra loro indipendenti; precisa che l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti; precisa altresì che i predetti diritti hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuna delle sue parti.

Inoltre l'art. 61 L.A., dopo avere ribadito il diritto esclusivo dell'autore di eseguire pubblicamente e di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o di altro strumento meccanico, ha espressamente stabilito al 2° comma che "la cessione del diritto di riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione pubblica o di radiodiffusione", e al 3° comma che "per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione".

Ne discende che anche quando l'autore abbia autorizzato la registrazione dell'opera musicale su disco, non è avvenuta salvo patto contrario la cessione dell'altro diritto esclusivo e indipendente di diffondere l'opera a distanza mediante la radiodiffusione. Pertanto l'ulteriore diffusione dell'opera a mezzo emittenti radiofoniche non dà soltanto diritto al compenso, ma è anche penalmente sanzionata se non autorizzata dall'autore o dalla SIAE che lo rappresenta.

Nel caso di specie non è stata fornita la prova che gli autori delle composizioni musicali radiodiffuse, oltre ad avere autorizzato le registrazioni su disco o su altri supporti meccanici, avessero anche ceduto agli editori discografici il loro diritto di diffonderle a distanza mediante la radiodiffusione.

Tale disciplina non è stata in alcun modo modificata dall'art. 2 della legge n. 93/92, avente oggetto del tutto diverso, che ha legittimato la riscossione di un compenso per la riproduzione privata per uso personale senza scopo di lucro di fonogrammi e videogrammi, ribadendo implicitamente la disciplina del diritto d'autore contenuta nella legge n. 633/41 (Cass. sez. III, 17.6.1992 n. 1042).

Del tutto inconferente appare la distinzione terminologica tra la composizione musicale intesa come spartito e l'esecuzione della stessa utilizzando supporti autorizzati col contratto di edizione, per arrivare in tal modo alla liceità penale della radiodiffusione dell'esecuzione dell'opera.

Invero, trattandosi di composizioni musicali, la diffusione in qualunque forma (e quindi anche via radio o televisione) non può riguardare che l'esecuzione della stessa intesa come insieme di fonemi e suoni. Del resto in tutta la legge sul diritto d'autore il termine "opera" designa anche l'esecuzione dell'opera, come risulta dalle seguenti espressioni: "L'autore ha il diritto di... registrare l'opera sopra il disco fonografico (art. 61), "l'ente... ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno... dalle sale di concerto" (art. 52), "l'autore ha diritto... di radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco (art. 61). In definitiva per il legislatore l'"opera" è un concetto astratto, un bene immateriale rappresentato dall'idea originale dell'artista, e non si identifica con supporto materiale della stessa.

La sussistenza dell'elemento psicologico del reato sub a) risulta in primo luogo dalle numerose diffide scritte della SIAE, ampiamente motivate in diritto con numerosi riferimenti giurisprudenziali, susseguitesi nel corso degli anni, nonché dall'obbligo che fa carico ad un professionista del settore di informarsi circa la protezione delle composizioni musicali utilizzate, anche consultando il registro pubblico generale previsto dall'art. 103 L.A.

In ogni caso l'iscrizione dell'opera dell'ingegno in tale registro ha carattere meramente dichiarativo (arg. ex art. 106 L.A.) poiché ai sensi dell'art. 6 L.A. l'opera è tutelata per il solo fatto della sua creazione. Pertanto la diffusione dell'opera effettuata senza il consenso del titolare del diritto è penalmente sanzionata ex art. 171 lett. b) L.A. a prescindere dal fatto che l'opera sia o meno amministrata dalla SIAE, cioè ricompresa nel repertorio italiano o estero affidato alla tutela dell'Ente.

Né può invocarsi nel caso di specie l'ignoranza inevitabile della legge penale, in presenza delle menzionate diffide della SIAE e della totalitaria giurisprudenza di legittimità

Ne discende la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato previsto e punito dall'art. 171 1° comma lett. b) L. n. 633/1941.

In ordine al reato previsto e punito dall'art. 1 L. n. 406/1981 si osserva preliminarmente che la relativa fattispecie non può ritenersi abrogata con l'entrata in vigore del d. lgt. n. 685/94. Infatti l'art. 171 ter della L.A. introdotto dall'art. 17 del d. lgt. n. 685/94 punisce con la stessa pena la stessa condotta materiale già sanzionata dall'art. 1 della legge n. 406/81. Conseguentemente il successivo art. 20 abroga espressamente la legge n. 406/81.

Peraltro l'imputato deve assolversi da tale imputazione perché il fatto non costituisce reato per carenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, costituito dal fine di profitto.

Risulta infatti pacificamente provato che le registrazioni contestate (tra l'altro obbligatorie ai sensi dell'art. 20 della legge n. 223/90) fossero dettate dall'esigenza di eliminare inconvenienti di natura tecnica quali pause e ritardi nell'avvio della messa in onda, rumori di fondo ecc.

Il fine di profitto non può identificarsi con gli introiti pubblicitari che non sono direttamente ricollegabili con la duplicazione contestata, ma deve individuarsi nella commercializzazione dei duplicati abusivi. Diversamente opinando ne sarebbe disattesa la ratio della normativa, chiaramente orientata alla repressione del fenomeno della c.d. pirateria discografica".

Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Almenno S. Salvatore - Dott. Massimo Gaballo. Sentenza del 12.1.1996, n. 16

- MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE -

"Il fatto di impedire il passaggio dalla porta ponendosi semplicemente in mezzo al vano e facendo delle domande appare manifestazione di petulanza più che di violenza, come dimostra il fatto che bastava rispondere alle domande per avere via libera, e comunque bastò ad uno dei soggetti passivi minacciare di riferire il fatto a terzi per convincere l'imputato a togliersi di mezzo pur non avendo avuto le informazioni richieste. Il bloccaggio della porta dei bagni, operato con le mani o con la scopa, appare anch'esso riconducibile a un dolo di molestia, come si evince dal complesso dei rapporti tra le vittime del reato e l'imputato. Si trattava in altri termini di scherzi fatti alle vittime, sia pure penalmente rilevanti ex art. 660 c.p. perché comunque lesivi della tranquillità dei soggetti passivi. [L'autorità giudicante ha, quindi, derubricato l'imputazione di violenza privata (art. 610 c.p.) nell'ipotesi contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.)}."

Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Grumello del Monte - Dott. Massimo Gaballo. Sentenza del 5.12.1995, n. 175.

- INEFFICACIA DELL'ATTO DI COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE -

"E' ammissibile la domanda di declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in considerazione del fatto che la costituzione del fondo patrimoniale rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (ex art. 170 c.c.), riducendo in tal modo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. (Cfr. Cass. Sez. 1 18.3.1994 n. 2604).

Nel merito va osservato che avendo il debitore esecutato compiuto l'atto in parola senza prevedere alcuna contropartita a suo favore, la costituzione del fondo patrimoniale deve considerarsi a titolo gratuito (Cfr. Cass. Sez. I 28.11.1990 n. 11449) e, come tale, l'utile esperimento dell'azione revocatoria non necessita né della consapevolezza né della dolosa preordinazione da parte del terzo.


Ciò che occorre, invece, provare sono il danno per il creditore derivante dal compimento dell'atto in considerazione, che comunque nel caso di specie è in "re ipsa" atteso che l'unico cespite nella titolarità dell'esecutato è quello rappresentato dall'immobile conferito nel fondo, e la "scientia fraudis" del debitore.

A tale ultimo proposito va evidenziato come la sequenza temporale notevolmente ristretta fra la prestazione dell'avallo da parte del convenuto, il protesto della prima cambiale, la costituzione del fondo patrimoniale e la notifica dell'atto di precetto rappresenti un indizio emblematico della consapevolezza del convenuto d'arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore.

E d'altronde l'atto di disposizione in parola deve ritenersi successivo all'insorgenza del debito, che coincide con l'elevazione del protesto, a nulla rilevando il successivo momento della concreta esazione dello stesso, mediante l'atto di precetto. Conseguentemente è superfluo accertare che la costituzione del fondo patrimoniale fosse effettivamente preordinata al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credi-

Tribunale di Bergamo - Sez. Ia civile - Sentenza del 2.6.1994 Giudice estensore Dott, Mauro Mocci - Causa civile n. 5228/90 R.G.

mita TC-680 FAX LASER



FAX FOTOCOPIATRICE MODEM STAMPANTE LASER

VELOCITA' e RISPARMIO

Con la scansione veloce di appena 3 secondi del TC-680 potrete risparmiare tempo e denaro. Il messaggio viene memorizzato in pochi secondi riducendo radicalmente i costi telefonici.

MEMORIA

Usando a pieno la me-moria del TC-680, il vos-tro lavoro d'ufficio sarà più semplice. Inoltre la memoria standard di 1MB è espandibile a 3MB.

LASER

MITA TC-680 è anche una stampante laser (406x392 dpi). Con-sente quindi stampe perfette in tempi brevissimi.

INTERFACCIA

Possibilità di aggiungere l'interfaccia seriale RS-232C (opzionale) per la connessione con il computer

IL FUTURO E' ADESSO



BEVILACQUA STEFANO

mita

VIA NOLI 12/e • 24125 BERGAMO • TEL. 035/234301 - FAX 035/231538 • CON. ESCL